

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4745 di Mercoledì 22 luglio 2020

### L'equiparazione studenti - lavoratori nelle istituzioni scolastiche

*Nelle istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. La normativa, gli obblighi di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e i ruoli nei percorsi di PCTO. A cura del Prof. Leon Zingales, Dirigente scolastico.*

Ai sensi dell'Art.2 c.1 lettera a) del D.gs. 81/08, nelle Istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. In particolare tale equiparazione è presente allorché gli Allievi delle scuole di ogni ordine e grado siano impegnati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro ovvero quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata ovvero quando usano videoterminali (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica).

#### **Art. 2 c.1 lettera a) D.Lgs. 81/08**

Al lavoratore è equiparato: il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di reali momenti di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni ai laboratori in questione

L'equiparazione è valida limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli studenti non sono comunque computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori (Art. 4, comma 1, lettera c)) dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi (esempio numero di lavoratori al di sotto del quale il Dirigente scolastico può svolgere la funzione del RSPP, ovvero modalità di elezione del RLS).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAS801] ?#>

Si sottolinea che la norma non risponde espressamente alla domanda relativa alle attività didattiche e all'età minima degli allievi per cui dovrebbe scattare l'equiparazione, nel momento in cui si svolgono attività laboratoriali.

In ogni caso, non si ritiene opportuno considerare gli alunni della scuola secondaria di primo grado (ed ancor meno gli alunni della scuola primaria) alla stessa stregua dei lavoratori in virtù delle attività laboratoriali curricolari previste, in quanto il docente svolge attività essenzialmente dimostrative. La bussola orientativa deve comunque essere l'Art. 2050 del Codice Civile.

## **Art. 2050 del Codice Civile**

chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa ne sarà responsabile se non proverà di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

Nella Giurisprudenza è ormai orientamento consolidato che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutti i terzi, in particolare i discenti che "vivono" quotidianamente la scuola, essendo parte interessata del sistema organizzativo di prevenzione, devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi esistenti. Inoltre, in presenza di rischi specifici, devono essere formati ed obbligati all'utilizzo dei dispositivi personali di protezione, ed è sempre necessaria una continua presenza e vigilanza del personale interno all'uopo formato (ovviamente tutto formalizzato nel piano di sicurezza, e nell'organizzazione e gestione dei servizi di emergenza).

In considerazione di tutto questo, relativamente alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza, possono essere schematizzati come segue:

<b>Ordine di scuola</b>	<b>Obblighi di sicurezza</b>
<b>Infanzia</b>	Prove di evacuazione *
<b>Primaria</b>	Prove di evacuazione* Informazione sulla gestione delle emergenze, sulla struttura particolare sull'utilizzo dei laboratori esistenti.
<b><u>Secondaria primo grado</u></b>	Prove di evacuazione* Informazione sulla gestione delle emergenze, sulla struttura particolare sull'utilizzo dei laboratori esistenti.

\*Prove di evacuazione: Al punto 12 del DM 26/08/92 si riporta che devono essere effettuate almeno tre prove di evacuazione nel corso dell'anno scolastico. A queste, secondo l'ultima nota n. 526/18/04/18 dei VV.F. concernente le "Misure compensative che il Dirigente scolastico deve adottare in caso di assenza di adeguata certificazione antincendio", bisogna aggiungere almeno altre due esercitazioni antincendio.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo Grado, viceversa, è necessaria la formazione di 12 ore da effettuare per tutti i lavoratori della scuola, tenendo anche conto dell'obbligatorietà dei percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, ossia Alternanza Scuola-Lavoro), per i quali, sempre e comunque, devono essere applicate tutte le misure preventive e protettive dell'integrità fisico-psichica di cui D.Lgs. n. 81/2008.

L' alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola), prevedendola "negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di

almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio".

La L.n.107/2015, per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, fa riferimento alle convenzioni e alla Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza. Con il Decreto Ministeriale n.195/2017 è stato emanato il "*Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro*", con il quale vengono specificate le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Ruoli dei diversi attori nei percorsi di PCTO ai sensi del D.M. 195/2017

Attori	Obblighi
<b>Scuola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurazione degli studenti presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza (Art.5 c.6);</li> <li>• la formazione generale come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 (Art. 5 c.2);</li> <li>• la presenza di un tutor che segua l'allievo (Art.4 c.6);</li> <li>• inserimento nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e co-progettazione con il soggetto ospitante (Art.3 c.3).</li> </ul>
<b>Azienda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso * (Art. 5 c.4);</li> <li>• l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall'Art. 37 del D.Lgs. 81/08, in particolare: la valutazione dei rischi specificatamente riferita all'esperienza di stage, l'informazione dell'allievo sui rischi generali dell'azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto (Art. 5 c.1);</li> <li>• la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda;</li> <li>• la sorveglianza sanitaria dell'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito (Art.5 c.6);</li> <li>• la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza (Art.4 c.6);</li> <li>• la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell'istituto, del tutor aziendale e del RSPP aziendale (Art.3 c.3);</li> <li>• aggiornamento del POS (Piano Operativo di Sicurezza) da parte dell'impresa e dotazione di apposito cartellino di riconoscimento allo studente, qualora lo stage prevedesse la frequentazione, finanche breve di cantieri (es. impiantisti).</li> </ul>
<b>Studente-Lavoratore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle disposizioni aziendali e del regolamento degli studenti dell'Istituto di appartenenza (Art.4 c.9)</li> <li>• garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal</li> </ul>

Il docente che assume il ruolo di tutor scolastico svolge un'importante funzione di coordinamento tra i diversi attori interessati: studente, istituto ed azienda. In particolare potrà rilevare e segnalare (sia all'istituto che all'azienda stessa) eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito dalla convenzione per quanto concerne la salute e la sicurezza dello studente.

In virtù di quanto detto sopra, gli obblighi relativi alla tipologia di formazione da effettuare per gli alunni della Secondaria Superiore possono essere schematizzati come segue:

Ordine di scuola	Obblighi di sicurezza
<b>Secondaria secondo grado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prove di evacuazione*;</li> <li>• Informazione sulla gestione delle emergenze, sulla struttura ed in particolare sull'utilizzo dei laboratori esistenti;</li> <li>• Formazione generale 4h a carico della scuola;</li> <li>• Formazione specifica comparto scuola (comprensiva dei laboratori) 8h a carico della scuola;</li> <li>• Formazione specifica, comparto di riferimento dell'azienda ospitante, in Alternanza scuola-lavoro a carico dell'azienda.</li> </ul>
<p>*Prove di evacuazione: Al punto 12 del DM 26/08/92 si riporta che devono essere effettuate almeno due prove di evacuazione nel corso dell'anno scolastico. A queste, secondo l'ultima nota n. 5264 del 18/04/18 dei VV.F., bisogna aggiungere almeno altre due esercitazioni antincendio.</p>	

Per quanto concerne la visita medica per lo studente impegnato in attività di PCTO, non esiste l'obbligo di visita medica preventiva, come espresso nell' [interpello N.1/2013](#) della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **APPROFONDIMENTO 3.7: INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni**

Il parere è stato espresso in risposta al quesito della FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) che ha avanzato istanza di interpello in merito alla "corretta interpretazione della norma di cui all'Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche".

Si riporta integralmente il parere: "Ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. L'equiparazione fatta dall'Art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori. Al riguardo si osserva che, a norma dell'Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'Art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. Da quanto richiamato si evince che l'obbligatorietà della visita di cui all'Art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per **"l'adolescente stagista" e "lo studente minorenni" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.**"

Di conseguenza, come evidenziato nel suddetto parere, la sorveglianza sanitaria deve essere prevista solo nei casi previsti dalla normativa. Tra i casi possono rientrare ad esempio possibili attività di stage assimilabili alle seguenti categorie: carpentiere, meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, calzolaio addetto all'incollaggio, finissaggio con uso di solventi e all'uso di macchine rumorose, addetto edilizia, autoriparatore - elettrauto, addetto alla produzione di manufatti di vetroresina, marmista, carrozzieri, impiegati (con uso di videoterminale per oltre 20 ore alla settimana), personale sanitario e dei laboratori, assistente di poltrona, smaltitori di rifiuti, etc.

I casi possono essere schematizzati, con relativi riferimenti normativi, nel seguente schema:

## Attività di stage con obbligo di sorveglianza sanitaria

Attività	Riferimenti normativi
Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di carichi	D.Lgs. 81/2008, Art. 168 c.2, <u>l.d)</u>
Lavorazioni che espongono a videoterminale (VDT): utilizzo sistematico o abituale per venti ore settimanali	D.Lgs. 81/2008, Art. 176
Lavorazioni che espongono a valori di rumore che eccedono al valore superiore d'azione, cioè superiori a LEX 85dB(A) e <u>ppeak</u> 140Pa	D.Lgs. 81/2008, Art. 196, c.1
Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d'azione (sistema mano-braccio valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 2.5m/s; corpo intero valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 0.5m/s.)	D.Lgs. 81/2008, Art. 204, c.1
Lavorazioni che espongono a campi elettromagnetici	D.Lgs. 81/2008, Titolo VII, Capo IV
Lavorazioni che espongono a radiazioni ottiche artificiali	D.Lgs. 81/2008, Titolo VII, Capo V
Lavorazioni che espongono ad atmosfere iperbariche	DPR 321/56: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa"
Lavorazioni che espongono a rischio chimico: esposizione a sostanze pericolose per la salute (classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, corrosive, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni) con rischio valutato NON moderato	D.Lgs. 81/2008, Art. 229
Lavorazioni che espongono a cancerogeni e mutageni	D.Lgs. 81/2008, Artt. 242-246
Lavorazioni che espongono ad amianto	D.Lgs. 81/2008, Art. 259
Lavorazioni che espongono a rischio biologico	D.Lgs. 81/2008, Art. 279

In ogni caso è di fondamentale importanza il ruolo del medico competente, per la predisposizione di un modello di richiesta alla famiglia per comunicare particolari situazioni (allergie, patologie, terapie in corso con somministrazione di farmaci, ecc..) relativamente a tutti gli studenti coinvolti nell'Alternanza.

## **Prof. Leon Zingales**

*Phd, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo "Anna Rita Sidoti" ? Gioiosa Marea*

### Bibliografia

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 - "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- DM 26/08/92 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- Nota n. 5264 del Ministero dell'Interno, dipartimento VV.FF - "Decreto 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
- Legge n.107/2015;
- Decreto Ministeriale n.195/2017 - "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";
- Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro;
- DPR 321/56;
- D.Lgs. 66/2003;
- D.Lgs. 213/2004;
- Circolare Ministeriale 03/03/2005 n°8;
- D.Lgs. 230/1995;
- Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all'emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)